

Allegato "B" al Repertorio n.10394/7756

## **STATUTO**

### **Art.1 - Denominazione**

1. È costituita, ai sensi del Codice civile e del Codice del Terzo Settore, una Organizzazione denominata "**Fiori di Campo Associazione di Promozione Sociale**", in breve "**Fiori di Campo APS**".

### **Art.2 - Sede**

1. L'associazione ha sede legale nel Comune di Bologna.

### **Art.3 - Durata**

1. L'Associazione ha durata illimitata.

### **Art.4 - Scopi e attività**

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale; essa si ispira ai principi di democraticità e gratuità nonché ai principi universali di uguaglianza e di fratellanza, a una visione del mondo egualitaria, non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione e ideologia politica e non persegue alcun fine commerciale o di lucro, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati nonché dei contributi in denaro o in natura da parte di singoli cittadini, enti e/o associazioni.

2. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale con particolare impegno nel settore della cooperazione internazionale.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

3. In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- garantire alle famiglie con bambini assistiti da strutture

sanitarie il necessario supporto psicologico;

- supportare le strutture del Servizio Sanitario Nazionale nell'acquisto di attrezzature mediche e nell'adattamento delle strutture alle particolari esigenze dei piccoli pazienti;
- creare all'interno delle strutture sanitarie spazi ludici anche attraverso l'acquisto di giochi per i giovani pazienti;
- sostenere finanziariamente case di accoglienza e comunità educative;
- sostenere, mediante l'acquisto di beni strumentali e di consumo, progetti realizzati in Paesi in via di sviluppo diretti sia alla promozione della scolarizzazione dei bambini che alla tutela della relativa salute;
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

4. Le attività di interesse generale sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

5. Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n.117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Fiori di Campo si impegna al conseguimento dei propri obiettivi attraverso iniziative sostenibili ed estende il proprio impegno contribuendo a progetti utili all'ambiente e al contrasto del cambiamento climatico.

Si impegna inoltre ad apportare il proprio contributo, in varie forme, in caso di calamità naturali, conflitti sociali e/o guerre.

#### **Art.5 - Soci - Criteri di ammissione**

1. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

2. Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

3. Il numero degli aderenti è illimitato.

4. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

5. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle

persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

6. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione.

7. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

8. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata.

9. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia, è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata al Consiglio Direttivo dell'Associazione così come l'Associazione può escludere il socio nei casi previsti dall'articolo successivo. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

#### **Art.6 - Recesso ed esclusione dei soci**

1. La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- decadenza causa mancato versamento del contributo associativo annuale trascorsi sei mesi dal relativo sollecito;
- esclusione.

2. L'esclusione del socio viene proposta dal Consiglio Direttivo nei casi in cui l'interessato abbia:

- adottato comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
- reiteratamente violato gli obblighi statutari, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

3. La delibera di esclusione deve essere debitamente motivata e trasmessa all'interessato affinché possa contestare gli addebiti nella prima Assemblea dei soci che sarà convocata per deliberare in merito.

4. L'esclusione ha effetto dalla annotazione sul libro soci a seguito della eventuale delibera dell'Assemblea dei soci relativa al ricorso del socio interessato dal provvedimento di esclusione.

5. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

6. Il recesso, l'esclusione o la decadenza del socio vengono

annotati dal Consiglio Direttivo sul libro degli associati. I soci di cui sopra non hanno alcun diritto alla restituzione delle quote associative versate.

7. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Art.7 - Diritti e doveri dei soci**

1. Tutti i soci hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che potrà essere aggiornata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

2. I soci hanno in particolare diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

3. I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare il contributo associativo di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità ed attitudini, al raggiungimento degli scopi statutari.

#### **Art.8 - Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti, di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art.6 del D. Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art.4 del presente Statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

2. Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione,

non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

3. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

4. Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

6. Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare o ne volessero chiedere copia.

#### **Art.9 - Organi dell'Associazione**

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo, qualora eletto.

2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art.10 - L'Assemblea**

1. L'Assemblea, organo sovrano, è costituita da tutti gli associati ed è convocata in forma ordinaria e straordinaria.

2. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatta salva la possibilità di convocarla entro sei mesi per comprovate esigenze. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da un decimo degli associati.

3. All'Assemblea ordinaria devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- le linee di indirizzo dell'attività annuale
- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione
- il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio e la destinazione degli eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

4. L'Assemblea ordinaria delibera inoltre in merito:

- all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo scelti tra i propri soci o i soci delle organizzazioni aderenti che non versino in causa di incompatibilità previste dall'ordinamento;
- alla possibilità di prevedere un compenso per le cariche sociali e ne stabilisce l'importo;
- all'elezione, eventuale, dei membri del Collegio dei Revisori;
- alla revoca delle cariche elettive;
- al ricorso avverso il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- ai ricorsi avverso la rielezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- all'approvazione del o dei Regolamenti associativi, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può prevedere la partecipazione dei soci a distanza attraverso strumenti che rendano possibile la identificazione del partecipante;
- a tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo o dai soci che ne hanno richiesto la convocazione.

5. L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

**Art.11 - Modalità di convocazione**

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione anche a mezzo posta elettronica.

**Art.12 - Modalità di funzionamento**

1. Ogni socio ha diritto ad un voto.

2. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso all'atto della relativa iscrizione se antecedente al termine di convocazione dell'Assemblea stessa. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

3. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

5. In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione,

le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione. Per l'adozione di tali delibere occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

7. La deliberazione sullo scioglimento dell'Associazione deve essere approvata dall'Associazione, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

#### **Art.13 - Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri eletti tra i soci.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

3. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

4. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo.

5. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo, decade dalla carica e si provvede alla sua sostituzione ai sensi del comma precedente.

#### **Art.14 - Funzioni e funzionamento.**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

2. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

3. Al Consiglio Direttivo spetta attuare le linee di indirizzo dell'Assemblea dei soci e quindi l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione con facoltà di delegare gli atti di ordinaria amministrazione al Presidente o a uno dei suoi membri.

4. In particolare, il Consiglio Direttivo delibera in merito alle seguenti materie:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
- predispone bilancio o rendiconto e stabilisce l'ammontare del contributo associativo annuo
- predispone la relazione annuale sulle attività svolte
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati
- predispone gli eventuali Regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare ad uno o più dei suoi componenti le seguenti funzioni:

- a) curare la tenuta del libro soci, del libro dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- b) custodire somme e valori dell'Associazione ed eseguire ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità
- c) elaborare il bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo e successivamente all'Assemblea ovvero coordinarsi con i professionisti esterni che elaborano il bilancio
- d) ulteriori funzioni che non necessitano di collegialità per il relativo esercizio.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, da trasmettere anche a mezzo posta elettronica, dieci giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i suoi componenti.

5. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

6. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario, o da chi ha svolto detta funzione, e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

#### **Art.15 - Il Presidente**

1. Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

2. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

3. Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

4. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni



il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

**Art.16 - L'organo di Controllo**

1. L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, quando dovuta, la revisione legale dei conti.

2. L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e quando viene approvato il bilancio sociale, verifica che sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto ministeriale e contenga gli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. I componenti dell'organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

4. L'organo di Controllo, quando non monocratico, è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

**Art.17 - Clausola compromissoria**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli Organi e i soci, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale; l'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro trenta giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Bologna.

**Art.19 - Scioglimento**

1. L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea.

2. Nel caso in cui dal bilancio di liquidazione emerga un patrimonio residuo, l'Associazione è obbligata a devolvere il patrimonio ad altro Ente con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'Organismo di Controllo, salva diversa disposizione prevista per legge.

**Art.20 - Rinvio**

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di Enti del Terzo Settore.

Firmato Elisa Bertieri

Firmato Iolanda Carnevale Notaio (Sigillo).

Certificazione di conformità di copia digitale di  
originale analogico

(Art.22, D.Leg.vo in data 7.3.2005 n.82 e art.68-ter, legge  
16.2.1913 n.89 e successive modificazioni)

Certifico io sottoscritta Dott.ssa IOLANDA CARNEVALE, Notaio in Argenta, iscritta nel Ruolo del Distretto Notarile di Ferrara, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 16 luglio 2023 rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale analogico, ai miei atti, firmato e conservato a norma di legge.

Argenta, Via Galassi n.5 il giorno 12 (dodici) giugno 2023 (duemilaventitré)

File firmato digitalmente dalla Dott.ssa Iolanda Carnevale  
Notaio